

**CONTRATTO PER LA
"FORNITURA IN OPERA DI APPARATI TECNOLOGICI DI VARIO TIPO PER
APPLICAZIONI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI"**

(CIG 9151864516 - CUP F66C18000280006)

TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei** - di seguito denominato Committente - con sede legale in Pompei (NA), Via Plinio 26, cap 80045, C.F 90083400631 pec pa-pompei@pec.cultura.gov.it in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchriegel domiciliato per la carica presso la sede legale ubicata in Pompei, alla via Plinio n. 26,

E

RTI Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano (MI), (P.IVA n. 00488410010), quale mandataria pec – telecomitalia@pec.telecomitalia.it, pasquale.siani@pec.telecomitalia.it e in persona del procuratore e rapp.te p.t. sig. Alfonso Di Martino (CF:DMRLNS66C04F839D), nato il 4 marzo 1966 a Napoli e domiciliato per la carica in in Milano, Via Gaetano Negri n.1, anche per conto della **Audio Visual Service s.r.l.**, con sede in Via IV Novembre 154, Ercolano (NA) (P.IVA 03029871211), quale mandante pec audiovisualservice@pec.it e in persona del legale rapp.te p.t. sig. Alfonso Oliviero (CF: LVRLNS61P14H243E), nato il 14/09/1961 a Ercolano (Na) e domiciliato per la carica in via Duca di Salza 29, 80049 Somma Vesuviana (NA)

PREMESSO

-con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e trasmesso con nota prot. n. 8684 del 29.11.2018 il progetto "Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei" - CUP: F66C18000280006 è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno;

-con nota prot. n° 15070 del 07.12.2018 il Dott. Alberto Bruni è stato nominato RUP del progetto suddetto;

-con nota prot. n. 11143 del 17.12.2020 il Parco Archeologico di Pompei ha proposto al Ministero dell'Interno una rimodulazione al progetto "Safety and Security" ammesso a finanziamento con il Decreto suddetto;

- con Decreto del 24.12.2020 prot. n. 12209, il Ministero dell'Interno ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto "Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei" per un valore di € 10.949.362,00;

- con la relazione del 20.7.2021 prot. n. 6963-I, nell'ambito delle attività progettuali il RUP del Progetto "Safety&Security per il Parco Archeologico di Pompei" Dott. Bruni, ha chiesto l'autorizzazione ad avviare la predisposizione di un appalto specifico volto all'acquisto di apparati tecnologici necessari alla realizzazione ed al completo allestimento del nuovo centro di gestione della

sicurezza (control room) ed i servizi tecnici per le applicazioni di sicurezza con espressa descrizione con Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico, in unico lotto poiché l'acquisto della fornitura di apparati tecnologici attesa la riconducibilità ad un unico progetto volto alla realizzazione ed al completo allestimento del nuovo centro di gestione della sicurezza (control room) ed i servizi tecnici per le applicazioni di sicurezza;

-con determina n. 30 del 4.4.2022 il D.G. preso atto degli atti preparatori ha dato avvio alla procedura di un Appalto Specifico volto all'acquisto di apparati tecnologici necessari alla realizzazione ed al completo allestimento del nuovo centro di gestione della sicurezza (control room) ed i servizi tecnici per le applicazioni di sicurezza con espressa descrizione con Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico per un valore stimato del presente appalto in € 324.552,00 (trecentoventiquattromilacinquecentocinquantadue/00) oltre IVA;

-con "lettera invito" trasmessa dal portale Acquistinretepa.it nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT- SDAPA il Parco Archeologico di Pompei ha invitato tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'A.S. "Fornitura in opera di Apparati Tecnologici di Vario Tipo per Applicazioni di Sicurezza n. 2935362" a presentare offerta avente ad oggetto quanto descritto nella documentazione tra cui il Capitolato Tecnico ed il Capitolato d'Oneri, con termine di scadenza dell'offerta entro il 27.4.2022 alle ore 23.59, e prima seduta telematica fissata per il 2.5.2022;

-con comunicazione del 3.5.2022, la Stazione Appaltante ha notiziato tutti gli operatori ammessi il rinvio della seduta per l'apertura della documentazione amministrativa al giorno 4.5.2022;

-in data 4.5.2022 la S.A. ha proceduto in seduta pubblica telematica alla valutazione della documentazione amministrativa, ove è stata verificata la rispondenza a legge della documentazione trasmessa dalle n. 2 imprese partecipanti ovvero del RTI costituendo Telecom Italia s.p.a. e Audio Visual Service s.r.l., e della TT- Group s.p.a., cosicché i due operatori sono stati ammessi alla fase successiva, con rinvio alla data del 5.5.2022 ore 12.00 per l'apertura della documentazione economica;

-in data 5.5.2022 in seduta telematica per l'apertura delle offerte economiche, la S.A. ha preso atto che l'offerta economica della TT-Group è risultata pari ad € 252.830,00, mentre l'offerta del RTI Telecom-Audio Visual è risultata essere pari ad € 315.410,88, ed il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si è riservato un approfondimento tecnico in relazione a ciascuna delle offerte;

-il RUP, valutati gli aspetti sostanziali dell'offerta della TT-Group, approfondita e verificata l'incompatibilità di alcuni elementi con le richieste della S.A. (in particolare del sistema di pilotaggio videowall, del monitor e della consolle operatori), ha ritenuto nello specifico la non rispondenza dell'offerta ai parametri stabiliti dalla normativa di gara e segnatamente dalle previsioni di cui al Capitolato ai punti 2.14, 2.16, 2.17, 2.20 e punto 2, e quindi irregolarità della

stessa e quindi ha formalizzato proposta di esclusione dell'offerta della TT-Group;

il RUP, valutati tutti gli aspetti tecnici dell'offerta del secondo in graduatoria RTI Telecom- Audio Visual ne ha valutato la conformità a legge e la rispondenza alle specifiche tecniche di cui al Capitolato e comunque pienamente soddisfattiva dei criteri stabiliti dalla lex di gara e pertanto ha formalizzato proposta di aggiudicazione, (che si allega al presente atto costituendone parte integrale e sostanziale) in favore dell'operatore **RTI Telecom Italia s.p.a. e Audio Visual Service s.r.l.**, attesa l'offerta presentata pari ad € 315.410,98 (trecentoquindicimilaquattrocentodieci/98), oltre IVA e comprensiva dei costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. pari ad € 636,00 (seicentotrentasei/00); che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016 pari ad € 43.000,00 (quarantatremila/00);

-con Decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei rep. n. 195 del 15.7.2022 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in favore del **RTI costituendo Telecom Italia s.p.a. e Audio Visual Service s.r.l.**, e quindi di procedere alla stipula del contratto di importo pari ad € 315.410,98 (trecentoquindicimilaquattrocentodieci/98), oltre IVA e comprensiva dei costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. pari ad € 636,00 (seicentotrentasei/00) e che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016 sono pari ad € 43.000,00 (quarantatremila/00).

-che con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 5.8.2022 il RUP dott. Bruni, nelle more del perfezionamento dei controlli e delle verifiche, ha trasmesso ordine di avvio esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co.8 del D.Lgs. 50/16;

-che l'esito delle verifiche ai sensi dell'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 si è concluso positivamente;

-che la procedura di verifica antimafia, ex art. 91 Dlgs n. 159/2001, si è conclusa positivamente;

che dal DURC acquisito dalla Committente risulta la regolarità contributiva delle società costituenti il RTI;

che pertanto nulla osta alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti

dell'Appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la "Fornitura in opera di apparati tecnologici di vario tipo per applicazioni di sicurezza nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informativa e le telecomunicazioni" ed in particolare:

- Lettera di invito
- Capitolato d'oneri
- Capitolato tecnico generato da sistema
- Capitolato tecnico
- Offerta economica presentata dal concorrente in fase di gara
- Polizza fidejussoria definitiva
- Dichiarazione di accettazione del Protocollo di legalità in materia di appalti
- Mandato speciale con rappresentanza in favore della mandataria per la stipula del contratto

ART. 2 – Oggetto.

Il presente contratto ha per oggetto "Fornitura in opera di apparati tecnologici di vario tipo per applicazioni di sicurezza nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informativa e le telecomunicazioni".

Le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti/servizi oggetto del contratto sono dettagliati nel Capitolato d'oneri e in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Fornitore.

ART. 3 – Durata e importo.

La fornitura è effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto).

L'importo contrattuale totale è pari ad € 315.410,98 (trecentoquindicimilaquattrocentodieci/98), oltre IVA e comprensiva dei costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. pari ad € 636,00 (seicentotrentasei/00); che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016 pari ad € 43.000,00 (quarantatremila/00) e per attività analoghe che il Parco Archeologico di Pompei potrà eventualmente richiedere fino alla concorrenza dell'importo pari al quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Parco Archeologico di Pompei può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (quinto d'obbligo). In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla

risoluzione del contratto.

ART. 4 - Caratteristiche tecniche della piattaforma, attività garantite e servizio di manutenzione.

Le caratteristiche tecniche della soluzione proposta, le relative attività garantite, nonché le modalità e i tempi circa l'espletamento della fornitura sono dettagliati nel Capitolato tecnico di gara, nelle Specifiche tecniche e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara.

ART. 5 - Modifiche contrattuali.

La committente si riserva la facoltà di utilizzare le economie provenienti dai ribassi di gara, a fronte di ulteriori forniture ad oggi non stimabili e prevedibili, e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, per richiedere al fornitore ulteriori forniture analoghe a quelli oggetto della procedura di gara.

ART. 6 - Sospensione dei servizi.

L'appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la committente, ovvero nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale da parte della stessa. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto. In tal caso il Parco Archeologico di Pompei procederà all'incameramento della cauzione definitiva e alla risoluzione del contratto, fatta comunque salva la facoltà di richiedere all'appaltatore tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Parco Archeologico di Pompei e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 7 - Punto di contatto del fornitore e comunicazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti la fase di esecuzione del contratto saranno effettuate a mezzo PEC alla casella istituzionale: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

ART. 8 - Deposito cauzionale definitivo.

Le parti si danno atto che, a garanzia dell'erogazione della fornitura in oggetto, l'appaltatore ha presentato quale garanzia fediussoria definitiva polizza n. PC3S3NHX della Zurich Insurance plc con sede in Milano Via Beningno Crespi, 23 così come richiesta dalla procedura ad evidenza pubblica.

La suddetta cauzione sarà svincolata alla cessazione del contratto a fronte di regolare esecuzione del servizio affidato.

ART. 9 - Fatturazioni e pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni suddette verrà effettuato nel rispetto dei seguenti termini ed a seguito delle attività di controllo amministrativo contabile esercitate dall'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18 e 26 del D.M. 49/2018:

-30% dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione ex art. 35, comma 15 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e così come consentito dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato dal decreto semplificazioni-bis Legge n. 77/2021 da erogare entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto ovvero dall'atto con cui l'Amministrazione autorizza l'avvio della fornitura sotto riserva di legge, e previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

-70 % dell'importo contrattuale a completamento della consegna e intervenuto allestimento e montaggio dei beni oggetto della presente fornitura e verifica in contraddittorio dell'avvenuto perfezionamento della fornitura.

I corrispettivi su richiamati verranno liquidati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 4 del Dlgs n. 231 del 2002, previa verifica da parte del RUP che la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, sia conforme le prescrizioni previste nel presente atto

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, intestate al Parco Archeologico di Pompei. – (C.F. 90083400631), via Plinio 26 – 80045 Pompei e che riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

La Committente provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso siano state contestate inadempienze al Fornitore, il Parco Archeologico di Pompei potrà sospendere i pagamenti limitatamente alle parti non regolari fino a che non siano rese conformi con quanto contrattualmente previste.

L'impresa assume fin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., relativi alla fornitura in oggetto, meglio specificato dal successivo art. 17 del presente Contratto.

Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010.

Le clausole sopra riportate relativamente alla Legge 136/2010 e s.m.i., formano parte integrante e sostanziale del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, comprese le fatture riporteranno il Codice Identificativo della Gara (CIG) e saranno registrati sul conto dedicato comunicato dal fornitore.

Si precisa che il Parco Archeologico di Pompei è soggetto a fatturazione elettronica (Codice KTF671) ed è soggetta a SPLIT PAYMENT (D.L. n. 50/2017 Scissione dei

pagamenti dell'IVA - Split Payment per Società controllate da enti pubblici territoriali a decorrere dal 1/7/2017).

ART. 10 - Penali.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Società) o i casi imputabili alla Società, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, la S.A. - PAP applicherà le seguenti penali:

- mancato rispetto delle scadenze riportate nel cronoprogramma: sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari a 1/1000 dell'importo contrattuale.
- mancato rispetto degli SLA di cui al precedente punto 6: sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo contrattuale, per ogni ora di ritardo in riferimento alle tempistiche previste fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Si precisa che:

- a) le penali di cui punti precedenti potranno essere applicate dal Parco Archeologico di Pompei fino alla concorrenza massima del 10% (dieci/percento) dell'importo contrattuale. Superata tale soglia, il Parco Archeologico di Pompei si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto con le modalità previste;
- b) Il Parco Archeologico di Pompei farà precedere l'applicazione della penale da una contestazione scritta indicante l'inosservanza contestata, la quantificazione della penalità e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. L'Appaltatore potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 5 (cinque) giorni lavorativi;
- c) Il Parco Archeologico di Pompei potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione fornita dall'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura;
- d) Il Parco Archeologico di Pompei provvederà a compensare gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali con il debito nei confronti dell'Appaltatore o avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario;
- e) l'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto della Società ad ottenere la prestazione e, in ogni caso, sarà fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 - Obblighi di riservatezza.

L'appaltatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività affidate con il presente contratto, estendendo tale impegno ai propri dipendenti e/o a terzi dall'appaltatore stesso eventualmente incaricati. I dati e le informazioni suddette non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte dell'appaltatore stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto.

L'appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Parco Archeologico di Pompei di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per svolgimento delle attività di cui all'oggetto del presente contratto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco Archeologico di Pompei.

ART. 12 - Trattamento dati personali.

Come previsto dal GDPR 679/2016 e dal successivo decreto attuativo tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso il Parco Archeologico di Pompei e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Inoltre, come previsto dal GDPR 2016/679 e dalle relative disposizioni di attuazione, il fornitore presta piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata, a livello nazionale ed europeo, in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza, che devono garantire una protezione adeguata. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva Titolarità dei soggetti che procedono alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti. Per il trattamento di tali dati personali, implicato dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il fornitore, in ottemperanza alla normativa citata, assume il ruolo di Responsabile del trattamento e si impegna fin dalla sottoscrizione del contratto ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare. Il fornitore, a sua volta, si impegna a designare quali responsabili, incaricati o

amministratori di sistema i soggetti che vigilano o che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, o, ancora, che svolgono una o più attività che la legge riconduce alla figura di amministratore di sistema, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.

ART. 13 - Proprietà intellettuale.

L'appaltatore nello svolgimento della propria attività garantisce l'utilizzo di prodotti licenziati nel rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale.

ART. 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Il fornitore si obbliga inoltre al rispetto della normativa inerente la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

ART. 15 - Risoluzione per inadempimento e recesso.

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali previste nel Capitolato tecnico superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il Parco Archeologico di Pompei avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Parco Archeologico di Pompei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del Codice;
- b. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Parco Archeologico di Pompei;

c. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi di riservatezza, deposito cauzionale e polizza RCT, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, codice etico;

d. nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'art.3 della L. 136/2010 s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a trasmettere al Parco Archeologico di Pompei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC. In tal caso il Parco Archeologico di Pompei sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Parco Archeologico di Pompei.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Parco Archeologico di Pompei.

ART. 16 - Cessione del contratto.

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 17 – Obblighi di tracciabilità.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 e della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici al presente ordine è attribuito il C.I.G **9151864516** da riportare sulla fattura. Si evidenzia si d'ora che tutti gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere ai fini del presente appalto, dovranno riportare il CIG sopracitato. Si fa presente, infatti, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, onde assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse dalla Società, ai sensi della vigente normativa, dovranno riportare il CIG sopra indicato, pena

l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo art. 25.

L'Appaltatore - ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 – con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere tutti gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari, obbligandosi a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente ordine, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite dall'affidatario con sistemi diversi da quelli stabiliti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, non avvalendosi quindi dello strumento del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto.

ART. 18 - Referenti contrattuali.

Le parti nominano quali referenti del presente contratto: il RUP per la Committente e l'ing. Alfonso Di Martino quale Legale Rappresentante per l'Appaltatore.

ART. 19 - Oneri contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 20 - Foro competente.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Torre Annunziata.

ART. 21 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia in quanto applicabili.

Il Parco Archeologico di Pompei

Il direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

R.T.I.

Telecom Italia s.p.a. e

Audio Visual Service s.r.l.

Il Legale Rappresentante p.t.